

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1038

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
(BERLUSCONI)

e dal **Ministro delle finanze**
(TREMONTI)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
(BIONDI)

col **Ministro del tesoro**
(DINI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**
(URBANI)

(V. Stampato Camera n. 1241)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 ottobre 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

INDICE

Disegno di legge	Pag. 3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 10

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1994, N. 538

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del presente comma e del comma 1, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo»;

al comma 7, le parole: «di concordato per le zone montane, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e» sono soppresse;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Applicazione dell'accertamento con adesione) - 1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 1 sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche simili, nonchè su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «anche in pendenza di giudizio» sono inserite le seguenti: «o in caso di non impugnabilità».

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole: «alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise» sono sostituite dalle seguenti: «alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio la cui decisione non è ancora stata notificata al contribuente alla data del 18 settembre 1994 e quelle che possano insorgere per atti notificati entro la medesima data»;

al comma 3, lettera b), le parole da: «per valore» fino a: «di imposizione» sono sostituite dalle seguenti: «per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste»; le parole: «, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato» sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai sensi del presente articolo è il più alto tra il valore accertato e quello più elevato tra i valori definiti»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 3 del presente articolo, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti fiscali relative a ruoli emessi ai sensi del secondo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e notificati entro la data del 18 settembre 1994, ancorchè non ancora impugnati, possono essere definiti come segue:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila se il valore della lite, come determinato all'articolo 3 del presente decreto, non supera l'importo di lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al quaranta per cento del valore della maggiore imposta accertata, ovvero al cinque per cento del valore complessivo delle sanzioni irrogate in caso di ruoli emessi esclusivamente per l'irrogazione e la riscossione di queste, se il valore della lite, come determinato all'articolo 3 del presente decreto, è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le medesime condizioni e modalità dell'articolo 3 del presente decreto, con la sola esclusione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dello stesso articolo 3».

All'articolo 4:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: «e dirette» sono soppresse;

al comma 1, al capoverso 5, le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»;

al comma 1, il capoverso 6 è soppresso;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «che svolgono le relative funzioni».

All'articolo 7:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

- a) esclusione dell'avviso di procedimento;**
- b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria».**

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

al comma 2, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

al comma 3, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

All'articolo 9:

i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 7.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 10 indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto»;

al comma 4, le parole: «degli altri sistemi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «gli altri sistemi informativi».

All'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS».

All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole: «potenziamento dell'attività di controllo» sono inserite le seguenti: «si svolgono su base regionale e».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Personale dirigenziale). - 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentonove unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantasette per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentocinquantanove per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

"5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C".

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti un posto di funzione di consigliere ministeriale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove posti di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce "vice direttore generale e direttore centrale" unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce "direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti" è sostituita dalla voce "direttore regionale e direttore di direzione delle entrate" ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da 15 a 21. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoquattordici posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione "direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo" è aggiunta quella di "vice direttore centrale";

2) dopo la funzione "ispettore generale centrale" è aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali";

3) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" è soppressa e dopo la funzione "direttore compartimentale" è aggiunta quella di "vice direttore regionale o compartimentale";

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione "direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali" è aggiunta quella di "vice direttore centrale";

2) dopo la funzione "direttore compartimentale" è aggiunta quella di "vice direttore compartimentale";

3) dopo la funzione "ispettore generale centrale e compartimentale" è aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali".

All'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1994 ().*

Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 1.

(Accertamento con adesione del contribuente)

1. Ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni **delle persone fisiche che esercitano, anche in**

(*) V., inoltre, il successivo errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1994.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Articolo 1.

(Accertamento con adesione del contribuente)

1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico

(Segue: Testo del decreto-legge)

forma associata, attività di impresa o di lavoro autonomo, può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. La definizione è esclusa nelle ipotesi che costituiscono reato fiscale ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, che viene liquidata, sui maggiori imponibili, con l'aliquota media del contribuente.

4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari. Le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione sono applicate nella misura di un terzo del minimo.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie:

a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;

b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore.

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di concordato per le zone montane, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

2. *Identico.*

3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del presente comma e del comma 1, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti.

4. *Identico.*

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo.

6. *Identico.*

7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di determinazione delle quote di capacità operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza, da destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

destinare ai controlli dei contribuenti che abbiano dichiarato un reddito di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'articolo 62-*sexies* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Articolo 2.

(*Autotutela*)

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

diretto lavorativo, di cui al comma 1 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

7-bis. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA.

Articolo 1-bis.

(Applicazione dell'accertamento con adesione)

1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 1 sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonché su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica.

Articolo 2.

(Autotutela)

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 3.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato.

4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio la cui decisione non è ancora stata notificata al contribuente alla data del 18 settembre 1994 e quelle che possano insorgere per atti notificati entro la medesima data, possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) *identica;*

b) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è il più alto tra il valore accertato e quello più elevato tra i valori definiti.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'articolo 4.

7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

6-bis. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 3 del presente articolo, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

7. *Identico.*

7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 3-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali relative a ruoli emessi ai sensi del secondo comma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e notificati entro la data del 18 settembre 1994, ancorchè non ancora impugnati, possono essere definiti come segue:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila se il valore della lite, come determinato all'articolo 3 del presente decreto, non supera l'importo di lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al quaranta per cento del valore della maggiore imposta accertata, ovvero al cinque per cento del valore complessivo delle sanzioni irrogate in caso di ruoli emessi esclusivamente per l'irrogazione e la riscossione di queste, se il valore della lite, come determinato all'articolo 3 del presente decreto, è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 4.

(Conciliazione giudiziale)

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-bis. - *(Conciliazione)*. - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe e dirette, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro dieci giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura della metà del minimo delle somme dovute.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla corte di appello. In quest'ultimo caso, le

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Ai fini del presente articolo si applicano le medesime condizioni e modalità dell'articolo 3 del presente decreto, con la sola esclusione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dello stesso articolo 3.

Articolo 4.

(Conciliazione giudiziale)

1. Identico:

«Art. 20-bis. - *(Conciliazione)*. - 1. Se la controversia involge questioni non risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un quarto del minimo delle somme dovute.

Soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge)

competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore. Si applica l'articolo 1304, primo comma, del codice civile.

7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.»

Articolo 5.

*(Responsabilità patrimoniale
dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria)*

1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

Articolo 6.

(Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.»

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

«3-quater. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.»

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

7. *Identico.*

1-bis. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio.

Articolo 5.

*(Responsabilità patrimoniale
dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria)*

1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.

Articolo 6.

(Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Servizio ispettivo di sicurezza)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 8, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 10:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dall'anagrafe prevista dall'articolo 9.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Servizio ispettivo di sicurezza)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera *d*) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 10, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorchè sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

4. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

5. Al SIS, alla sua attività, ai documenti da esso formati o comunque a sua disposizione, non si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

Articolo 8.

(Organizzazione del Servizio)

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a dieci anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonchè undici magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, che dura in carica cinque anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e sono confermabili per una sola volta.

4. Ai magistrati addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonchè ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

3. Identico.

4. Identico.

5. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

- a) esclusione dell'avviso di procedimento;**
- b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.**

6. Identico.

Articolo 8.

(Organizzazione del Servizio)

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a cinque anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonchè undici magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, che dura in carica tre anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica tre anni e sono confermabili per una sola volta.

4. Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Anagrafe patrimoniale)

1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 10 indicativi del loro stato patrimoniale e del tenore di vita familiare e li aggiornano periodicamente.

3. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato ai sensi dell'articolo 84, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché degli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 8.

6. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 8, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 7, comma

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Articolo 9.

(Anagrafe patrimoniale)

1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 7.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 10 indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3-bis. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.

4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

2, lettera *c*), e le richieste di cui alle successive lettere *d*), *e*) ed *f*), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonché a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Articolo 10.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 11.

(Servizio centrale degli ispettori tributari)

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a*) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b*), le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente lettera: «*d*-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b*), non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 10.

(Norme di attuazione)

1. *Identico.*

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

Articolo 11.

(Servizio centrale degli ispettori tributari)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 12.

(Concorsi speciali)

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Articolo 13.

(Personale dirigenziale)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentododici unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantuno per il livello di funzione C, seicentoquattro per il livello di funzione D e millesettecentosessantadue per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono aggiunti dieci posti di funzione di consigliere ministeriale, di cui uno in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. Nella medesima tabella la dotazione organica della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta a millecinquecentodiciassette posti.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 12.

(Concorsi speciali)

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo **si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.**

2. *Identico.*

Articolo 13.

(Personale dirigenziale)

1. *Identico.*

«1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le **duemilaquattrocentonove** unità, di cui cinque per il livello di funzione B, **quarantasette** per il livello di funzione C, **cinquecentonovantotto** per il livello di funzione D e **millesettecentocinquantanove** per il livello di funzione E.

1-bis. *Identico.*».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è **sostituito dal seguente:**

«5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C».

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e **successive modificazioni**, sono aggiunti **un posto** di funzione di consigliere ministeriale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e **nove posti di consigliere ministeriale o vice direttore generale** in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. **In corrispondenza**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 14.

(Compiti della Scuola centrale tributaria)

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce «direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti» è sostituita dalla voce «direttore regionale e direttore di direzione delle entrate» ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da 15 a 21. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoquattordici posti e le voci sottoelenca-
te sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione «direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «ispettore generale centrale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali»;

3) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è soppressa e dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore regionale o compartimentale»;

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione «direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore compartimentale»;

3) dopo la funzione «ispettore generale centrale e compartimentale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali».

Articolo 14.

(Compiti della Scuola centrale tributaria)

1. Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorzarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

Articolo 15.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Novara, addì 17 settembre 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI - TREMONTI - BIONDI -
DINI - PAGLIARINI - URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

1-bis. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

